

Aggiornato al 13.12.2013

Mappatura dei rischi e modello organizzativo aziendale ex D.Lgs.

231/2001

[Teresa Rebustello](#)



Gestione
d'Impresa

Ad oltre 10 anni dalla sua emanazione, complici le prime sentenze dei tribunali e la crisi delle aziende, inizia la sensibilizzazione sull'importanza dell'adozione di un modello organizzativo adeguato.

I **rischi** di "blocco" dell'attività aziendale e quelli in capo al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo per la **mancata adozione di un adeguato modello organizzativo** iniziano finalmente a sensibilizzare i professionisti sull'attività di organizzazione delle attività aziendali.

Per l'organo amministrativo rileva, infatti, quale **dovere** di "corretta amministrazione" l'**obbligo di valutare l'opportunità dell'adozione del modello organizzativo preventivo** ex D. Lgs. 231/2001 in relazione all'attività svolta dalla società e alla sua dimensione, al fine di assicurare l'adeguatezza degli assetti interni dell'impresa (art. 2381 Codice Civile).

Tra i **compiti del collegio sindacale** vi è quello della **vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione** e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403 Codice Civile).

Al fine di dotare la società di un modello organizzativo adeguato ed efficace, il primo passo da fare è una **mappatura del rischio aziendale**.

Tale lavoro preliminare, consentirà agli amministratori di valutare quali siano le aree aziendali "a rischio" e di intraprendere il corretto percorso per definire le corrette procedure di gestione e di controllo di dette aree.

La mappatura dei rischi consentirà, da un lato, di capire le **aree da sottoporre a procedura ed a controllo, dall'altro di evidenziare eventuali anomalie del sistema**.

Il professionista, con il supporto di un legale e del responsabile della tutela del sistema di sicurezza aziendale, potrà così supportare l'azienda nella mappatura dei rischi, nella valutazione e nella stesura delle procedure organizzative interne ed esterne.

Il risultato di tale lavoro potrà portare anche alla valutazione della "non adozione" del modello organizzativo, ma sarà del tutto rilevante l'evidenza documentale del processo che ha condotto all'apprezzamento dell'organo amministrativo nonché delle ragioni poste a fondamento della scelta della non adozione.

Il professionista potrà quindi cogliere una nuova opportunità di consulenza nella fase di **verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo aziendale** e di creazione della mappatura dei rischi correlati principalmente all'attività amministrativa finanziaria, offrendo un valido supporto anche successivo per la definizione delle corrette procedure di controllo aziendale.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a tal proposito ha emesso alcuni importanti documenti a supporto per la definizione delle linee guida da seguire per l'attività di supporto al cliente e per la valutazione dell'opportunità professionale offerta dalla normativa di riferimento (Linee Guida sul Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 per le imprese industriali, 17.06.2009 - Circolare n. 26/IR del 10.11.2011 - "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista" del Settembre 2012).